

Fatture elettroniche gratis e per tutti i contribuenti

Pagine a cura
DI FRANCO RICCA

La fatturazione elettronica diventerà un servizio pubblico gratuito e globale: dalla metà del prossimo anno, l'Agenzia delle entrate fornirà a tutti i contribuenti, gratuitamente, il servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. È una delle novità più importanti contenute nel dlgs sul fisco telematico approvato dal governo in attuazione della legge delega n. 23/2014. Tra gli obiettivi del provvedimento, oramai in dirittura d'arrivo, la diffusione dell'uso della fattura elettronica come strumento atto a favorire la digitalizzazione e la competitività delle imprese. Altro punto qualificante del provvedimento è l'istituzione di regimi facoltativi di adempimenti Iva telematici, che prevedono l'esonerazione da alcuni obblighi di comunicazione e un trattamento preferenziale in tema di rimborsi e accertamenti Iva. Ma andiamo con ordine.

Facilitazione della fatturazione elettronica. Va ricordato che, al fine di favorire l'adozione della fattura elettronica, la direttiva 2010/45 ha imposto agli stati membri alcune modifiche alla normativa dell'Iva, volte in particolare a eliminare i vincoli tecnico-giuridici del documento digitale, nell'ottica della completa equiparazione alla fattura cartacea. Con la legge n. 228/2012 è stata pertanto attuata una profonda revisione delle disposizioni dell'art. 21 del dpr n. 633/72, introducendo, tra l'altro, la nozione di fattura elettronica e semplificandone i requisiti. La nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che si considera fattura elettronica la fattura che è stata «emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico». Inoltre, l'autenticità dell'origine e l'integrità di contenuto della fattura, cartacea o elettronica, possono ora essere garantite, oltre che mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi) oppure mediante firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, anche mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione. Questo in linea con l'art. 233 della direttiva Iva, che nel comma 2 del paragrafo 1 dispone che «ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicura l'autenticità dell'origine,

Libero accesso al sistema di interscambio

Com'è noto, il 31 marzo scorso è entrato a regime l'obbligo, per tutti i soggetti passivi dell'Iva (esclusi quelli esteri), di emettere nei confronti delle pubbliche amministrazioni le fatture esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e del regolamento attuativo approvato con dm n. 55 del 3 aprile 2013.

A differenza della fattura elettronica «generica», che a norma dell'art. 21 del dpr n. 633/72, come si è visto, può avere qualsiasi formato elettronico, la «fattura p.a.» deve essere rappresentata in un file XML sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.

Anche l'emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture P.a. seguono regole specifiche. In particolare, la trasmissione del file deve effettuarsi necessariamente attraverso uno dei canali individuati dal regolamento. Gli operatori economici possono comunque avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche.

Nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione, all'indirizzo www.acquistinretepa.it, sono gratuitamente a disposizione delle piccole e medie imprese i servizi e gli strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche P.a.

Queste fatture, peraltro, non sono inviate dai fornitori direttamente agli enti destinatari, ma sono trasmesse al sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle entrate per il tramite della Sogei. Il sistema ha il compito di verificare la rispondenza dei file ai requisiti tecnici e di gestire il flusso dei documenti in en-

trambe le direzioni (dal fornitore all'ente e viceversa). Nella recente audizione parlamentare, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, ha illustrato sinteticamente lo stato dell'arte sul funzionamento delle procedure di fatturazione elettronica alla p.a., evidenziando tra l'altro che, con la generalizzazione dell'obbligo scattata il 31 marzo, il numero dei file che giornalmente transitano dal sistema di interscambio è passato da 18.000 a 86.000; di contro, la percentuale di scarto per errori commessi dai fornitori è scesa dal 18,23 all'8,48%. Insomma, i dati dimostrano che il sistema sta funzionando e potrà quindi reggere, ovviamente con gli opportuni interventi tecnici di potenziamento, la novità prevista dal dlgs, ossia l'apertura alla fatturazione fra privati. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del dlgs, infatti, dal 1° gennaio 2017 il sistema di interscambio sarà messo gratuitamente a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva per la trasmissione e ricezione anche delle fatture fra privati residenti. L'autostrada telematica dalla quale attualmente transitano solo le «fatture p.a.», pertanto, sarà aperta anche alle fatture elettroniche fra privati, a condizione però che abbiano le caratteristiche tecniche previste dal regolamento n. 55/2013 (file XML ecc.). Dalla stessa data, l'Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti, per via telematica, le informazioni acquisite dal sistema, anche in formato strutturato. In tal modo, come spiega la relazione illustrativa, i contribuenti disporranno di una piattaforma web per la consultazione in tempo reale dello stato delle operazioni effettuate, veicolate tramite il sistema di interscambio.

l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura».

Come osservato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/2014, la distinzione fra fatture elettroniche e fatture cartacee si basa non più sul tipo di formato utilizzato per la sua creazione, ma sulla circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. Ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo, mentre possono essere considerate fatture elettroniche, al contrario, quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge.

In pratica, la distinzione fra

l'una e l'altra tipologia assume rilevanza ai fini della conservazione. Ai sensi dell'art. 39 del dpr n. 633/72, le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, mentre quelle semplicemente «create» in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. In sostanza, per le fatture elettroniche, come sopra definite, vige l'obbligo di conservazione elettronica, con l'osservanza delle disposizioni in materia di conservazione dei documenti tributari informatici contenute nel dm 17 giugno 2014.

Al riguardo, con la citata circolare n. 18/2014 è stato precisato che il destinatario della fattura elettronica può decidere di non «accettare», ai fini fiscali, il processo di fatturazione elettronica: in tal caso, potrà materializzare il documento, garantendone la leggibilità, invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso la conservazione elettronica. In altri termini, «la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente

rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come elettronica (pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione)». Ovviamente, questa eventuale scelta del destinatario non interferisce con gli adempimenti dell'emittente, il quale tratterà invece la fattura come elettronica. Non esiste, quindi, un vincolo di omogeneità fra emittente e destinatario della fattura.

Il discorso è però differente, secondo l'Agenzia, per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007 (la c.d. «fattura p.a.»), su cui appresso: queste fatture, secondo la circolare, devono essere conservate obbligatoriamente in formato elettronico, sia per l'emittente sia per il destinatario.

È proprio l'obbligo di conservazione elettronica delle fatture digitali a presentare alcune criticità su cui, al

momento, non vi sono indicazioni sufficienti. Se non si pongono problemi alle imprese che si sono totalmente convertite alla fattura elettronica, il discorso è diverso per i contribuenti che hanno affiancato la fatturazione elettronica (soprattutto verso la p.a.), emessa avvalendosi di servizi esterni, a quella cartacea. In questi casi è intanto opportuno, se non necessario, adottare distinte serie di numerazione delle due tipologie di fatture; spesso, inoltre, è necessario gestire «manualmente» le fatture elettroniche ai fini delle liquidazioni periodiche dell'Iva. Parrebbe inoltre obbligatorio, nel caso in cui la fatturazione (e conseguente conservazione) elettronica sia esternalizzata, darne comunicazione all'Agenzia delle entrate mediante variazione dati ai sensi dell'art. 35, dpr 633/72, segnalando l'incaricato del servizio quale depositario del registro elettronico delle fatture emesse.

Anche per queste ragioni, dunque, è apprezzabile la previsione dell'art. 1, comma 1, del dlgs, secondo cui dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, comprese quelle fra privati: l'affidamento del «servizio completo» all'Agenzia, in particolare comprensivo della conservazione, risolverà molte delle criticità attuali, senza oneri per i contribuenti.

Su quest'ultimo aspetto, invero, c'è da attendersi qualche reazione negativa da parte delle imprese che subiranno la «concorrenza» dell'Agenzia delle entrate, che sino dalla prima approvazione dello schema di decreto hanno espresso la loro contrarietà alla discesa in campo dell'amministrazione pubblica quale fornitore gratuito del servizio di fatturazione.

La stessa disposizione prevede inoltre che per specifiche categorie di soggetti passivi, da individuare con decreto ministeriale, sarà messo a disposizione, sempre dal 1° luglio 2016, anche per la fatturazione nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione già attivo nell'ambito della fatturazione alle pubbliche amministrazioni, realizzato da Unioncamere e Agid.